



**COMUNE DI TROVO**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI  
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO  
COMUNALE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CC 21 DEL 25/11/2011**

## **INDICE**

### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1 - Premessa**

**Articolo 2 - Definizioni**

**Articolo 3 - Ambito di applicazione**

**Articolo 4 - Informativa**

**Articolo 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

### **CAPO II - NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI**

**Articolo 6 - Notificazione**

**Articolo 7 - Responsabile ed incaricati del trattamento**

**Articolo 8 - Trattamento e conservazione dei dati**

**Articolo 9 - Modalità di raccolta dei dati**

**Articolo 10 - Obblighi degli operatori**

### **CAPO III - DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

**Articolo 11 - Diritti dell'interessato**

**Articolo 12 - Sicurezza dei dati**

**Articolo 13 - Cessazione del trattamento dei dati**

**Articolo 14 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

**Articolo 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

**Articolo 16 - Comunicazione**

**Articolo 17 - Tutela**

### **CAPO IV - NORME FINALI**

**Articolo 18 - Modifiche regolamentari**

**Articolo 19 - Provvedimenti attuativi**

**Articolo 20 - Norme finali**

**Articolo 21 - Pubblicità del Regolamento**

**Articolo 22 - Entrata in vigore**

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Articolo 1 – Premessa

Il presente Regolamento garantisce che, il servizio di videosorveglianza operato dal Comune di Trovo (PV), si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Esso garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

#### Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) **per "banca di dati"** il complesso di dati personali, formatosi presso l'Ente e trattati esclusivamente mediante riprese videoregistrate che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) **per "trattamento"** tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, comunicazione, eventuale diffusione, distribuzione, cancellazione e distruzione di dati;
- c) **per "dato personale"** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, direttamente o indirettamente, e rilevati con trattamento di suoni e/o di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;
- d) **per "titolare"** Il Comune di Trovo, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) **per "responsabile"** la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) **per "interessato"** la persona fisica e/o la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) **per "comunicazione"** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) **per "diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **per "dato anonimo"** il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) **per "blocco"** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea

di ogni altra operazione di trattamento;  
k) **per "Codice"** il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali di cui al Decreto Legislativo n° 196 del 30/6/2003.

### **Articolo 3 – Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati sul territorio del Comune di Trovo e collegati alla Sala Operativa e/o di Controllo.

Il Regolamento disciplina altresì l'uso degli impianti nei limiti imposti dal "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali" e determina le condizioni necessarie affinché le strutture possano essere tenute in esercizio.

### **Articolo 4 – Informativa**

Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante cartelli posti nelle zone di pertinenza delle telecamere con l'indicazione della struttura a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003.

Il Responsabile del trattamento comunica alla comunità cittadina l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

### **Articolo 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Trovo dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali vigenti.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini della:

- a) rilevazione, in tempo reale, di luoghi ed aree soggette a congestione da traffico veicolare per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
- b) individuazione rapida delle vie di maggiore intensità di traffico e comunicazione di qualsiasi notizia utile alla cittadinanza in ordine alla viabilità;
- c) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico;
- d) rilevazioni delle infrazioni al codice della strada;
- e) prevenzione degli eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale, previa verifica dell'inefficacia o inattuabilità di altre misure;
- f) prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di criminalità e/o microcriminalità diffusa, di disobbedienza ecologica, commessi sul territorio comunale, che possono determinare danno a beni di proprietà o di gestione comunale e/o terzi.

Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le videoriprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area

interessata.

## **CAPO II**

### **NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI**

#### **Articolo 6 - Notificazione**

Il Sindaco del Comune di Trovo, nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'Ente che è titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e successive disposizioni del 29 aprile 2004 dell'Autorità Garante sulla Privacy.

#### **Articolo 7 - Responsabile ed incaricati del trattamento**

Compete al Sindaco designare, con proprio Decreto, il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al rispetto di quanto prescritto dalle Leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

La designazione di eventuali incaricati esterni, non dipendenti dell'Ente, può essere effettuata solo se l'organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento.

#### **Articolo 8 - Trattamento e conservazione dei dati**

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al presente Regolamento, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, salvo esigenze di Polizia Giudiziaria;
- d) trattati, con riferimento alla finalità di cui al presente Regolamento, con

modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;

e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'Ente, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dalle norme vigenti in materia. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e successive disposizioni del 29 aprile 2004 dell'Autorità Garante sulla Privacy.

Le immagini sono consultabili solo dal personale autorizzato dal Responsabile del trattamento dati, dall'Autorità Giudiziaria e dalla Polizia Locale.

Il soggetto che viene ripreso può esercitare i diritti previsti dalla predetta Legge, rivolgendosi al Responsabile dei dati personali presso l'Ente.

L'Ente si obbliga a comunicare alle persone che operano, per i diversi motivi, in strutture video sorvegliate, l'avvio del trattamento dei dati personali, al momento dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, le eventuali modifiche e/o le eventuali attività di cessazione, dovranno essere pubblicizzate con le modalità di cui al precedente articolo 4).

## **Articolo 9 – Modalità di raccolta dei dati**

I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere e senza la ripresa sistematica di luoghi privati.

Le telecamere devono consentire tecnicamente, riprese video, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale in bianco e nero e/o a colori.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sede municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

In relazione alle capacità di immagazzinamento, e per il tempo programmato, dopo la prima registrazione, le immagini riprese in tempo reale saranno sovrapposte a quelle già registrate. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini della Autorità Giudiziaria o di Polizia Locale.

L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso solo al Responsabile e agli Incaricati del trattamento. E' vietato l'accesso ad altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.  
L'uso dei dati personali derivanti dall'attività di vigilanza non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che la Legge sulla privacy assoggetta a regime particolare.

### **Articolo 10 – Obblighi degli operatori**

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo 8, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## **CAPO III**

### **DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

#### **Articolo 11 – Diritti dell'interessato**

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- di conoscere l'esistenza di dati che possono riguardarlo;
- ad essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- ad ottenere, a cura del Responsabile, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
  - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati;
  - la trasmissione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine;
  - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone

decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica (quest'ultima solo se certificata) al Titolare o al Responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro 30 giorni dal ricevimento. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Articolo 12 - Sicurezza dei dati**

Ai sensi e per effetto del presente Regolamento, i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala operativa e/o di controllo, protetta dall'esterno con inferiate e dall'interno con un sistema di allarme, è situata presso la sede dell'ufficio di Polizia Locale di Trovo dove sono ubicate le attrezzature di registrazione, cui può accedere il solo personale autorizzato. L'archiviazione delle immagini è effettuata in una zona della sala operativa e/o di controllo non accessibile al pubblico.

### **Articolo 13 - Cessazione del trattamento dei dati**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento di dati personali, questi dati saranno:

- a) distrutti, oppure
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti, oppure
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

La cessione dei dati in violazione a quanto previsto dalla precedente lettera b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, ne determina la loro inutilizzabilità e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio di procedimenti penali.

### **Articolo 14 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati personali e successive disposizioni del 29 aprile 2004 dell'Authority sulla privacy.

### **Articolo 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

La materia è disciplinata dall'art. 15 del Codice di cui al precedente articolo .



## **Articolo 16 - Comunicazione**

La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali e solo quando è prevista dalla Legge, o previa determinazione/autorizzazione del Garante.

La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da norma di legge.

## **Articolo 17 - Tutela**

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice, così come inteso dall'articolo 2 lettera k) del presente Regolamento.

## **CAPO IV**

### **NORME FINALI**

## **Articolo 18 - Modifiche regolamentari**

Il presente Regolamento sarà adeguato alle modifiche normative che dovessero intervenire. Le eventuali disposizioni emesse dall'Autorità di Garanzia per la Protezione dei Dati Personali sono intese come immediatamente recepite.

## **Articolo 19 - Provvedimenti attuativi**

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

## **Articolo 20 - Norme finali**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali approvato con Decreto Legislativo 30/06/2003 n° 196 e al provvedimento generale sulla video sorveglianza, approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29/04/2004.

## **Articolo 21 - Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Trovo, in modo che sia visionabile in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Trovo per due mesi consecutivi.

### **Articolo 22 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.